

CONTRATTO PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSULENZA PERIODICA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Premesso che

- a. il Cliente è interessato a sottoscrivere un contratto avente ad oggetto la fornitura del servizio di consulenza periodica in materia di investimenti di cui di cui all'Art.18 ter del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come di volta in volta modificato e integrato (di seguito "TUF");
- b. il Consulente è una società di consulenza finanziaria autorizzata, ai sensi degli art. 18-ter del TUF e dei relativi regolamenti attuativi, a prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti ed è iscritta all'Albo dei Consulenti Finanziari e delle Società di Consulenza Finanziaria con delibera dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei consulenti finanziari("OCF") del **1/12/2018 n.961**;
- c. SoldiExpert SCF non ha alcun legame o rapporto economico con società o emittenti tali da poter compromettere l'indipendenza del Servizio di Consulenza prestato.
- d. Prima della conclusione del presente contratto (il "**Contratto**"), ed in tempo utile per poterne leggere e comprendere il contenuto, il Cliente ha ricevuto copia su supporto durevole dei seguenti documenti, che dichiara di aver letto e compreso e di accettarne integralmente il relativo contenuto:
 - I. Il Documento Informativo sulla SCF e sul servizio di consulenza prestato che contiene tra le altre le informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio prestato, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della Clientela e sulle modalità di segnalazioni o esposti che il Cliente può effettuare all'OCF;
 - II. Il documento sulla Classificazione del Cliente;
 - III. Il Questionario ai fini della valutazione di adeguatezza (il "**Questionario di profilazione**") disponibile nella personale Area Riservata;
 - IV. L'informativa sugli strumenti finanziari che possono essere utilizzati nel rapporto di consulenza;
 - V. L'informativa sui costi e sugli oneri relativi al costo della consulenza e degli strumenti finanziari;
 - VI. Il documento sintetico relativo alla procedura di gestione dei conflitti d'interesse adottata da SoldiExpert SCF;
 - VII. Il documento informativo - Servizi Editoriali e Promozionali;
 - VIII. L'informativa sulla privacy, disponibile sul sito Soldiexpert.com;
 - IX. Il Questionario di adeguata verifica disponibile nella personale Area Riservata.
- e. Prima della conclusione del contratto, il Consulente ha richiesto ed ottenuto dal Cliente, attraverso la compilazione del Questionario di profilazione le informazioni necessarie al fine di:
 - I. classificare il Cliente come Cliente al Dettaglio o Cliente Professionale;



- II. acquisire le informazioni circa (a) le conoscenze ed esperienze del Cliente in materia di investimenti in strumenti finanziari, (b) i suoi obiettivi di investimento, (c) la capacità finanziaria del Cliente e (d) eventuali preferenze di sostenibilità.
- f. Il Cliente è stato informato dell'importanza e delle responsabilità, anche legali, derivanti dal rilascio di informazioni incomplete, false e/o fuorvianti ed in particolare che fornendo informazioni false, incomplete e/o fuorvianti, le raccomandazioni e i consigli forniti dal Consulente potrebbero non essere adeguati alle esigenze del Cliente stesso.
- g. Il Consulente non dubita, né ha motivo di dubitare, della completezza, veridicità e dell'attualità delle informazioni fornite dal Cliente tramite il Questionario, diversamente si astiene dal sottoscrivere il Contratto, ovvero, nel caso in cui il dubbio subentri dopo la conclusione dello stesso, dal prestare il Servizio di Consulenza.
- h. Il Cliente è stato informato, prima di firmare il Contratto, in merito alla sua classificazione come Cliente al Dettaglio. Il Cliente è stato altresì informato della possibilità, ove ricorrano i requisiti di legge, di richiedere di essere classificato come Cliente Professionale e delle conseguenze, in termini di minor tutela, che ne deriverebbero. Resta inteso che l'accoglimento di tale richiesta è rimessa al solo ed insindacabile giudizio del Consulente che può non accoglierla anche nel caso in cui sussistano le condizioni minime di legge.
- i. Il Cliente è stato informato ed è consapevole;
- (a) del fatto che sottoscrivendo il presente Contratto stipula un accordo per la fornitura di un servizio a titolo oneroso di consulenza in materia di investimenti in strumenti finanziari regolato dal presente Contratto e dalle disposizioni del TUF e dei relativi regolamenti attuativi con una società di consulenza finanziaria di cui all'art.18- ter del TUF; e
- (b) che, ai fini del presente contratto, per strumenti finanziari oggetto del Servizio di Consulenza si intendono i Valori Mobiliari e le quote di organismi collettivi del risparmio come meglio descritti all'art. 1.2 del presente Contratto.
- j. Il Cliente dichiara di aver compreso la natura e le caratteristiche del servizio oggetto del Contratto, nonché i rischi connessi alle operazioni in strumenti finanziari così come descritti nel Documento Informativo.
- k. Il Cliente è altresì consapevole, e dichiara di accettarne i relativi rischi e conseguenze, che:
- i. nei mercati finanziari il rischio non è eliminabile e che pertanto non vi è certezza in merito al buon esito delle operazioni finanziarie, incluse quelle raccomandate/consigliate dal Consulente;
- ii. il Consulente non garantisce il buon esito delle operazioni di investimento/disinvestimento raccomandate/consigliate;
- iii. in ogni operazione in strumenti finanziari è insito il rischio di perdita del capitale investito;
- iv. gli strumenti finanziari non ammessi alle negoziazioni nei mercati regolamentati possano comportare il rischio di non essere facilmente liquidabili e che la carenza di informazioni appropriate non renda possibile accertarne agevolmente il valore corrente;
- v. le eventuali operazioni di vendita allo scoperto, nonché quelle con leva finanziaria superiore a 1, possano dare luogo ad oneri aggiuntivi e/o a perdite anche superiori al valore di acquisto degli strumenti finanziari sottoscritti o del patrimonio investito.
- l. Il Cliente è intenzionato ad effettuare investimenti in Strumenti Finanziari della natura e della tipologia di cui al



successivo art. 1.2 (i Valori Mobiliari e le quote di organismi collettivi del risparmio) e, a tal fine, intende avvalersi dei servizi offerti dal Consulente su tali specifiche tipologie di strumenti finanziari.

- m. Il Cliente intende conferire al Consulente, che intende accettare, l'incarico di prestare il Servizio di Consulenza avente ad oggetto raccomandazioni personalizzate di Strumenti Finanziari o prodotti a fini previdenziali come descritto e regolato dal presente Contratto nonché dalle leggi e dai regolamenti applicabili.
- n. Il Cliente è stato informato della possibilità di ricevere ulteriori informazioni sulla gestione dei conflitti di interesse da parte del Consulente.
- o. Il Cliente ha fornito gli elementi relativi al "portafoglio" che intende sottoporre all'attività di consulenza, anche al fine di consentire al Consulente di determinare l'impegno richiesto nello svolgimento di tale attività di consulenza e la conseguente determinazione del compenso.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Conferimento dell'incarico

- 1.1 Il Cliente, consapevole della natura e dell'oggetto del Servizio di Consulenza prestato dal Consulente come meglio descritto al seguente art.1.2 e dal presente Contratto, conferisce al Consulente, che accetta, l'incarico di svolgere in suo favore il servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 18ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e successive integrazioni e aggiornamenti alle condizioni e con le modalità operative descritte nel presente Contratto (di Seguito il "**Servizio di Consulenza**"). Le Premesse e gli Allegati al Contratto (incluso il Documento Informativo) costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto che entrambe le parti accettano in toto e senza riserve.
- 1.2 Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto le seguenti tipologie di strumenti finanziari (di seguito, gli "**Strumenti Finanziari**"):
 - (i) Azioni (anche strutturate);
 - (ii) Obbligazioni (anche strutturate);
 - (iii) Opzioni e diritti che consentano di acquistare gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere (i) e (ii), con regolamento a pronti;
 - (iv) Certificati, nella misura in cui rientrano nel concetto di Valori Mobiliari;
 - (v) Fondi comuni di investimento;
 - (vi) Etf ed ETN;
 - (vii) Etc (Exchange Traded Commodities);
 - (viii) Sicav (Società di investimento a capitale variabile);
 - (ix) Prodotti previdenziali come, per esempio, selezione o analisi di fondi pensioni aperti o chiusi;



- (x) Valutazione di Polizze unit linked (ramo III) e gestioni separate (ramo I);
- (xi) Valutazioni di Fondi di private equity, venture capital e crowdfunding;
- (xii) Analisi di gestioni patrimoniali.

1.3 Sono esclusi dal Servizio di Consulenza i consigli aventi ad oggetto prodotti o strumenti finanziari diversi dagli Strumenti Finanziari quali, ad esempio:

- (i) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, quote di emissione o altri strumenti finanziari derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- (ii) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward»), e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci quando l'esecuzione deve avvenire attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in contanti a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- (iii) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» ed altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purché negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all'ingrosso negoziati in un sistema organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;
- (iv) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine («forward») e altri contratti su strumenti derivati connessi a merci che non possono essere eseguiti in modi diversi da quelli indicati al numero 6, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati;
- (v) Strumenti finanziari derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- (vi) Contratti finanziari differenziali;
- (vii) Contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti su strumenti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, quando l'esecuzione avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti su strumenti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, non altrimenti indicati nella presente sezione, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema organizzato di negoziazione;
- (viii) Quote di emissioni che consistono di qualsiasi unità riconosciuta conforme ai requisiti della direttiva 2003/87/CE (sistema per lo scambio di emissioni);



- (ix) Strumenti del mercato monetario o altri strumenti non ricompresi nella definizione di valori mobiliari o quote di organismo collettivo (OICR) in attuazione di quanto prescritto dall'art. 18 ter TUF.

1.4 In aggiunta al Servizio di Consulenza, se richiesto dal Cliente ai sensi del successivo art. 18, il Consulente presta i servizi editoriali descritti all'apposito Allegato (di seguito i "**Servizi Editoriali**").

1.5 Ai fini del presente Contratto, i Servizi Editoriali, ossia i contenuti come analisi e report pubblicati sul blog di SoldiExpert.com, non rientrano nell'ambito del Servizio di Consulenza e altresì non costituiscono raccomandazioni personalizzate né ai sensi del successivo art. 2.1 né ai sensi dell'art. 18ter del TUF, in quanto non sono in alcun modo basate, o presentate come basate, sulle caratteristiche e/o esigenze del Cliente (e per tali ragioni i Servizi Editoriali non sono soggetti alla vigilanza della Consob né dell'Organismo di vigilanza e di tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari, OCF) ed in particolare sugli obiettivi di investimento, la capacità finanziaria e le conoscenze ed esperienze in materia di operazioni in strumenti finanziari del Cliente.

2. Oggetto del Servizio di Consulenza

- 2.1 Il Servizio di Consulenza ha ad oggetto l'invio al Cliente di indicazioni e consigli personalizzati di acquisto, sottoscrizione, mantenimento o vendita di uno o più Strumenti Finanziari determinati oppure di un Portafoglio di Strumenti Finanziari (di seguito le "Raccomandazioni d'Investimento" o "**Raccomandazioni**"). Le Raccomandazioni non contengono indicazioni circa le modalità concrete e la tipologia di ordine di negoziazione/esecuzione che il Cliente potrà/dovrà impartire al proprio intermediario abilitato al fine di dare attuazione alle Raccomandazioni ricevute dal Consulente.
- 2.2 Il Servizio di Consulenza è svolto con la diligenza professionale prevista dall'art. 1176, secondo comma, c.c. con trasparenza e nell'interesse del Cliente senza che il Consulente riceva alcun pagamento da parte di soggetti diversi dal Cliente in relazione agli Strumenti Finanziari oggetto di Raccomandazione e valutando un'ampia gamma di Strumenti Finanziari disponibili sul mercato sufficientemente diversificati per tipologia, concentrazione, canali di distribuzione, emittenti etc., fatto salvo il caso in cui il Cliente richieda espressamente al Consulente di restringere il perimetro degli Strumenti Finanziari oggetto di valutazione ai soli Strumenti Finanziari specificati in un apposito allegato al presente Contratto.
- 2.3 Il Consulente si impegna a consigliare Raccomandazioni di Investimento che siano adeguate ai sensi dell'art. 171 del Regolamento Intermediari Consob rispetto ai parametri di conoscenza ed esperienza, capacità finanziaria obbiettivi di investimento ed eventuali preferenze di sostenibilità laddove possibile, forniti dal Cliente tramite il Questionario di profilazione ("**Adeguatezza**"). Salvo diversa comunicazione del Consulente, l'Adeguatezza delle Raccomandazioni d'Investimento al profilo e alle caratteristiche del Cliente è valutata dal Consulente sulla base delle informazioni ricevute dal Cliente come fornite dal Cliente e assumendo che il medesimo provveda a dare esecuzione ai consigli ricevuti in maniera tempestiva.
- 2.4 Se il Servizio di Consulenza ha ad oggetto un complesso unitario di Strumenti Finanziari di pertinenza dello stesso Cliente (il "**Portafoglio**"), l'Adeguatezza di ogni singola Raccomandazione è valutata in relazione all'intero Portafoglio e non ai singoli strumenti finanziari di cui è composto.
- 2.5 Salvo quanto diversamente previsto nel presente contratto, la Raccomandazione d'Investimento deve ritenersi adeguata ai sensi dell'art. 171 del Regolamento Intermediari per il tempo intercorrente tra il momento in cui è comunicata al Cliente ed il tempo ragionevolmente occorrente alla sua pronta esecuzione da parte



dell'Intermediario incaricato dal Cliente. Le Raccomandazioni che non siano eseguite prontamente dal Cliente e/o del suo intermediario abilitato (entro il termine di 3 giorni di Borsa aperta) potrebbero risultare non adeguate ai sensi dell'art.171 del Regolamento Intermediari nel momento in cui siano poste in essere.

- 2.6 Il Servizio di Consulenza è volto a fornire una consulenza periodica rispetto ad un determinato Portafoglio (di seguito "**Consulenza Periodica**"). Il Consulente si impegna a valutare con la cadenza indicata alla chiusura dell'ordine gli strumenti finanziari raccomandati e valutare nel corso del rapporto in relazione all'andamento dei mercati sottostanti eventuali modifiche al portafoglio consigliato con acquisti, vendite, switch.
- 2.7 Le obbligazioni assunte dal Consulente con il presente Contratto sono obbligazioni di mezzi e non di risultato. Il Consulente non garantisce il buon esito degli investimenti/disinvestimenti suggeriti con le Raccomandazioni d'investimento né la conservazione del capitale investito.
- 2.8 Il Consulente non fornisce consulenza fiscale in relazione alle operazioni oggetto di Raccomandazione in base al presente Contratto e non tiene in considerazione, nella predisposizione delle Raccomandazioni, della posizione fiscale pregressa in termini di minusvalenze da recuperare di ciascun Cliente (il cosiddetto "zainetto fiscale").

3. Modalità di prestazione del Servizio di Consulenza

- 3.1 Le Raccomandazioni (e l'eventuale informativa collegata agli strumenti raccomandati ove prevista) vengono messe a disposizione del Cliente esclusivamente tramite l'Area Riservata del sito SoldiExpert.com a cui ciascun Cliente potrà accedere con login e password personali e potranno essere anche fornite per conoscenza via e-mail e/o via sms come meglio specificato al successivo art. 18. Ogni Cliente verrà fornito di un codice di identificazione (nome utente e password) per entrare nell'area riservata del sito www.soldiexpert.com. Il codice di identificazione sarà trasmesso al Cliente con il vincolo del segreto ed è da considerarsi strettamente personale. Il nome utente sarà inalterabile da parte del Cliente, mentre la password potrà essere modificata in autonomia.
- 3.2 Le Raccomandazioni non contengono indicazioni, né il Consulente fornisce in altro modo indicazioni, circa le modalità concrete e la tipologia di ordini di negoziazione che il Cliente potrà/dovrà impartire al proprio intermediario abilitato per dare attuazione alle Raccomandazioni ricevute dal Consulente.
- 3.3 Nell'ambito del Servizio di Consulenza Periodica, il Consulente si impegna ad aggiornare le Raccomandazioni nell'area riservata entro almeno una settimana dall'invio delle stesse sulla pagina dedicata del sito SoldiExpert.com contenente la posizione del Cliente con il Portafoglio iniziale consigliato e le successive raccomandazioni fornite, l'andamento storico di ciascun strumento oggetto delle raccomandazioni in base ai prezzi di mercato e a fornire tutto quanto naturalmente richiesto dalla normativa in vigore.
- 3.4 A fronte dell'elaborazione di ciascuna Raccomandazione, il Consulente presenta al Cliente, su supporto durevole, una relazione che comprende una descrizione generale del Servizio prestato e delle ragioni per cui la raccomandazione fornita, nell'ipotesi di immediata esecuzione, sia adeguata per il Cliente e risponda agli obiettivi e alle circostanze personali del medesimo, in riferimento alla durata dell'investimento richiesta, alle conoscenze ed esperienze del Cliente, alla sua propensione al rischio e alla sua capacità di sostenere le perdite. Per ciascuna operazione sono riportate le informazioni relative alla sua natura (acquisto o vendita) e al Prodotto/Strumento Finanziario associato. Sono inoltre fornite informazioni in forma aggregata in merito a costi e oneri connessi allo Strumento Finanziario oggetto di Raccomandazione.
- 3.5 Il Cliente è libero di non dare esecuzione alle Raccomandazioni; tuttavia, nell'ambito della Consulenza Periodica il



Consulente presume e fa affidamento nell'espletamento dell'incarico che il Cliente ponga in essere le raccomandazioni suggerite ai prezzi di mercato medi successivi all'invio nel caso di azioni, obbligazioni o ETF o strumenti negoziati in tempo reale o secondo il regolamento di esecuzione nel caso di fondi e sicav. L'attività di aggiornamento del Portafoglio e di verifica dell'Adeguatezza del Portafoglio viene, infatti, condotta assumendo che la composizione del Portafoglio corrisponda a quella inizialmente comunicata dal Cliente e modificata di volta in volta in base alle Raccomandazioni fornite dal Consulente durante la vigenza del presente rapporto in base ai valori calcolati come sopra.

- 3.6 Il Cliente che si avvalga del servizio di Consulenza Periodica e che non abbia dato esecuzione anche ad una sola tra le Raccomandazioni ricevute dal Consulente, o a parte di esse, è tenuto ad informare tempestivamente il Consulente entro massimo 5 giorni dall'invio della raccomandazione, come a comunicare eventuali difformità riguardo quantità e/o prezzi stimati in base ai prezzi di mercato dal Consulente. In caso di difformità parziale o totale, se la Consulenza Periodica ha ad oggetto un Portafoglio, il Cliente deve comunicare tempestivamente al Consulente l'effettiva composizione del Portafoglio, come eventuali difformità, affinché il Consulente possa espletare l'incarico nel migliore interesse del Cliente in ottemperanza agli obblighi di legge e contrattuali.
- 3.7 Nell'ambito della prestazione del Servizio di Consulenza, il Consulente può utilizzare algoritmi automatizzati o semi-automatizzati e Portafogli Modello al fine di meglio analizzare i mercati.
- 3.8 Nei casi di ribilanciamento del Portafoglio, di cui al precedente articolo 2.11, il Consulente provvederà a comunicare al Cliente le Raccomandazioni aggiornate alla luce del ribilanciamento effettuato. Le raccomandazioni di ribilanciamento terranno conto delle caratteristiche del Profilo Personale del Cliente informando il Cliente tramite l'area riservata o con le altre modalità telematiche concordate.
- 3.9 L'avvio del Servizio di Consulenza Periodica è subordinato al ricevimento da parte del Consulente del pagamento della prima rata del Corrispettivo Annuale di cui al successivo art. 9. In caso di mancato pagamento di una qualsiasi delle rate successive alla prima, il Consulente può sospendere in via automatica e a tempo indeterminato la prestazione del Servizio di Consulenza e dei Servizi Editoriali, fermo restando il diritto alla risoluzione del Contratto ex art. 12 che segue e impregiudicata ogni altra azione/rimedio consentiti dalla legge. I servizi oggetto del presente contratto sono, inoltre, sospesi nel caso in cui il cliente sia in violazione di anche uno solo tra gli obblighi e/o le garanzie di cui agli artt. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5 e 5.8. In tali casi, i servizi potranno essere avviati o riprenderanno (se la sospensione sia intervenuta dopo l'avvio del servizio) quando il Consulente avrà verificato che la causa di sospensione è cessata. La sospensione del Servizio di Consulenza determina l'immediata sospensione dei Servizi Editoriali.
- 3.10 I Servizi Editoriali potranno essere sospesi per ferie fino ad un massimo di 15 giorni lavorativi nei periodi delle festività natalizie e pasquali e fino a 20 giorni lavorativi nel mese di agosto.
- 3.11 Il Consulente potrà liberamente, a proprio insindacabile giudizio, apportare modifiche alla modalità operativa di prestazione del Servizio di Consulenza, dando un congruo preavviso al Cliente.

4. Valutazione di Adeguatezza

- 4.1 Il Consulente valuta l'Adeguatezza delle Raccomandazioni rispetto al profilo del Cliente. Detto profilo viene ricostruito sulla base delle informazioni contenute nel Questionario di profilazione compilato e sottoscritto dal Cliente prima della conclusione del presente Contratto e come, tempo per tempo, aggiornato. In particolare, il



Consulente verificherà che l'operazione raccomandata:

- corrisponda agli obiettivi di investimento del Cliente, inclusa la sua tolleranza al rischio e le sue eventuali preferenze di sostenibilità;
 - sia di natura tale che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i rischi connessi all'investimento compatibilmente con i suoi obiettivi di investimento;
 - sia di natura tale per cui il Cliente possieda le necessarie conoscenze ed esperienze per comprendere i rischi connessi alla gestione del suo portafoglio.
- 4.2 Il Cliente prende atto che, per valutare l'Adeguatezza, il Consulente fa affidamento sulle informazioni ricevute dallo stesso Cliente al momento della compilazione del Questionario di profilazione e sulle eventuali ulteriori informazioni comunicate dal Cliente nel corso del rapporto. Il Cliente è consapevole dell'importanza che tali informazioni rivestono al fine del corretto espletamento dell'incarico da parte del Consulente e che informazioni non veritiere, incomplete o non aggiornate possono impedire al Consulente di valutare correttamente l'Adeguatezza delle operazioni rispetto alle esigenze e caratteristiche del Cliente a danno del medesimo. Il Cliente è, altresì, consapevole che la mancata comunicazione delle suddette informazioni rende impossibile al Consulente fornire i Servizi di Consulenza oggetto del presente Contratto.
- 4.3 Il Cliente, al fine di consentire al Consulente una corretta prestazione del servizio, si impegna nel proprio interesse a fornire al Consulente informazioni aggiornate, veritiere e complete, nonché a comunicare tempestivamente ogni intervenuta variazione o modifica delle informazioni precedentemente comunicate tramite il Questionario MiFID o tramite altro mezzo e/o modalità.
- 4.4 In caso di rapporti intestati a persone giuridiche, la verifica del livello di conoscenze ed esperienze verrà effettuata con riferimento al/ai soggetto/i delegato/i ad operare (es. Legale Rappresentante, Amministratore Delegato, etc.) sulla base delle informazioni dallo/dagli stesso/i fornite; la verifica degli obiettivi di investimento e dalla capacità finanziaria di sopportare i rischi connessi all'investimento verrà condotta con riferimento alla persona giuridica.
- 4.5 Nel caso di rapporti intestati a minori, interdetti, inabilitati e beneficiari di amministrazione di sostegno, il profilo dell'intestatario è rilasciato, in nome e per conto di tali soggetti, da colui che ne ha la rappresentanza legale (genitore, tutore, curatore o amministratore di sostegno). Ai fini della determinazione del profilo di rischio sono presi in considerazione la situazione finanziaria e gli obiettivi di investimento del soggetto rappresentato e l'esperienza e conoscenza in materia di investimenti del rappresentante legale, così come dal medesimo dichiarati nel Questionario.
- 4.6 Nel caso di gruppo composto da due o più persone fisiche, la società valuta le conoscenze ed esperienze della persona delegata del gruppo dei clienti e la situazione patrimoniale e gli obiettivi di investimento di pertinenza del gruppo. I diversi soggetti appartenenti al gruppo sono debitamente informati ed esprimono per iscritto l'approvazione. Se l'accordo tra i clienti non risultasse di facile attuazione, SoldiExpert SCF segue un approccio prudente e considera, ai fini della valutazione di adeguatezza, il soggetto con minori conoscenze ed esperienze.
- 4.7 Nei confronti del "Cliente Professionale", il Consulente può presumere, ai sensi dell'art. 167, comma 3, del Regolamento Intermediari, che lo stesso abbia il necessario livello di esperienze e conoscenze per comprendere i rischi inerenti al servizio prestato e alle operazioni realizzate.
- 4.8 Nei confronti di un Cliente Professionale di Diritto ai sensi dell'Allegato n. 3 al Regolamento Intermediari, il Consulente può legittimamente presumere che il Cliente sia finanziariamente in grado di sopportare i connessi

rischi di investimento compatibili con i suoi obiettivi di investimento. Si applica il precedente art. 4.7.

- 4.9 In base a quanto previsto dalla normativa, SoldiExpert fornisce al Cliente, ex ante e in forma aggregata, informazioni sui costi e gli oneri, compresi quelli connessi al Servizio di Consulenza e allo Strumento Finanziario, affinché il Cliente possa conoscere o stimare l'ammontare complessivo dei costi e degli oneri ed il loro effetto complessivo sul rendimento degli Strumenti Finanziari. Il Cliente ha la facoltà di richiedere la rappresentazione dei suddetti costi in forma analitica.

5. Obbligazioni del Cliente

- 5.1 Il Cliente si impegna ad utilizzare il Servizio di Consulenza esclusivamente ai fini e nei limiti descritti del presente Contratto e si impegna, altresì, a non divulgare i codici di identificazione e di accesso e a non consentire a terzi l'apprendimento degli stessi a qualsiasi titolo (gratuito o oneroso).
- 5.2 Il Cliente utilizza il servizio esclusivamente per uso proprio e personale. Al Cliente è vietato (i) diffondere, rivendere o cedere a terzi, gratuitamente o dietro compenso, le Raccomandazioni, i consigli o le informazioni ricevute dal Consulente e, in particolare, (ii) riprodurre dati, informazioni, immagini o testi ottenuti tramite il servizio a lui erogato e ritrasmetterli, ristamparli, fotocopiarli, distribuirli, pubblicarli o farli circolare in qualsiasi altro modo (incluso via internet).
- 5.3 Il Cliente garantisce di essere in possesso e si impegna a mantenere in piena efficienza – a propria cura e spese – tutto quanto necessario (hardware e software del proprio pc, notebook o smartphone e telefonino) per consentire al Consulente la trasmissione delle Raccomandazioni non essendo il Consulente responsabile del loro mantenimento, aggiornamento o riparazione.
- 5.4 Il Cliente dichiara che le informazioni fornite al Consulente con il Questionario di profilazione e, in generale, ogni informazione fornita al Consulente è veritiera, completa e aggiornata e si impegna a comunicare prontamente al Consulente qualsiasi variazione delle informazioni, dei dati e delle notizie già fornite con il Questionario di profilazione o qualsiasi altro mezzo.
- 5.5 Il Cliente è tenuto a rispondere prontamente ad ogni richiesta di informazioni e/o di documenti che siano rilevanti o propedeutici al fine del corretto espletamento dell'incarico in oggetto, nonché al fine del corretto adempimento degli obblighi legali e regolamentari a carico del Consulente, quali, ad esempio, le richieste di aggiornamento dei dati ai fini MiFID o in materia di adeguata verifica anti-riciclaggio, reporting alle Autorità di Vigilanza o Fiscali Italiane o straniere, ecc.
- 5.6 Il Cliente che si avvale del servizio di Consulenza Periodica è consapevole che il Consulente presume e fa affidamento sulla tempestiva esecuzione da parte del Cliente delle Raccomandazioni prestate e si impegna a comunicare per iscritto al Consulente le Raccomandazioni a cui non abbia dato corso in maniera tale da consentire al Consulente di avere sempre cognizione della reale composizione del Portafoglio oggetto della Consulenza. Ove richiesto dal Consulente, il Cliente trasmette al Consulente copia della posizione in strumenti finanziari rilasciata dal depositario dei titoli oggetto del servizio.
- 5.7 È responsabilità esclusiva del Cliente valutare gli impatti fiscali delle operazioni oggetto delle Raccomandazioni fornite dal Consulente e tenersi aggiornato sulla normativa in vigore.
- 5.8 Il Cliente è obbligato al pagamento dei Corrispettivi dovuti ai sensi del successivo art. 9 anche qualora non dia corso alle Raccomandazioni fornite dal Consulente ed indipendentemente dal buon esito degli

investimenti/disinvestimenti oggetto delle Raccomandazioni.

6. Obblighi del Consulente

- 6.1 Il Consulente presta il Servizio di Consulenza con le modalità e alle condizioni previste dal presente Contratto, attenendosi alle leggi e ai regolamenti applicabili.
- 6.2 Il Consulente si astiene dal consigliare operazioni non adeguate per tipologia, oggetto, frequenza o dimensione o comunque non adeguate al Cliente, con riferimento alla situazione finanziaria, agli obiettivi di investimento, all'esperienza in materia di investimenti in Strumenti Finanziari e alla propensione al rischio del medesimo oltre che alle eventuali preferenze espresse in merito ai fattori di sostenibilità.
- 6.3 Il Consulente assume l'obbligo di aggiornare le Raccomandazioni fornite nell'ambito del Servizio di Consulenza Periodica con cadenza almeno quindicinale nell'Area Riservata.
- 6.4 In aggiunta a quanto sopra, il Consulente effettua, almeno una volta all'anno, una valutazione di Adeguatezza del portafoglio complessivo raccomandato.
- 6.5 Il Consulente non assume l'obbligo di comunicare al Cliente le perdite subite dagli strumenti finanziari oggetto delle Raccomandazioni e/o dei consigli forniti al Cliente.
- 6.6 Il Consulente non è tenuto a verificare se, per effetto dell'esecuzione delle Raccomandazioni fornite, siano acquisite dal Cliente (o raggiunte in seguito) partecipazioni societarie in relazione alle quali vi siano obblighi di comunicazione ad organi di vigilanza di qualsiasi natura, neppure ove gli obblighi di comunicazione per il Cliente sorgano per effetto di successiva variazione in aumento o in diminuzione delle partecipazioni per le quali sia stata effettuata la comunicazione di cui sopra.
- 6.7 Con cadenza almeno annuale, il Consulente fornirà un rendiconto dei costi e oneri (cosiddetto *ex post*) in forma aggregata ai sensi del successivo art. 17.
- 6.8 Il Consulente non ha nessun altro obbligo che non sia espressamente previsto dal presente Contratto ad eccezione degli obblighi di legge.

7. Responsabilità

- 7.1 Il Consulente non garantisce il buon esito dei consigli e delle Raccomandazioni fornite al Cliente né fornisce alcuna garanzia in merito al fatto che le analisi e le previsioni formulate vengano poi confermate nei fatti o nei prezzi dagli strumenti finanziari oggetto dei consigli/raccomandazioni del Consulente;
- 7.2 Il Consulente non è in nessun modo responsabile per eventuali perdite, danni, minori o mancati guadagni, che il Cliente dovesse subire o in cui dovesse incorrere a seguito:
 - (i) dell'esecuzione delle operazioni consigliate/raccomandate attraverso il Servizio di Consulenza;
 - (ii) della mancata e/o tardiva e/o inesatta e/o incompleta esecuzione da parte del Cliente o di terzi da questi incaricati delle operazioni consigliate/raccomandate attraverso il Servizio di Consulenza.
- 7.3 Le Raccomandazioni e i consigli forniti dal Consulente sono basati su fonti ritenute attendibili in base alle migliori prassi di mercato e alle strategie seguite dal Consulente anche di tipo algoritmico o statistico/quantitativo. Il

Consulente non garantisce, né è responsabile, per la completezza, l'accuratezza, l'aggiornamento e/o l'esattezza dei dati forniti da terzi provider, né può essere in alcun modo responsabile per errori nella elaborazione delle Raccomandazioni e/o dei consigli forniti che siano stati causati dalla non correttezza, completezza, accuratezza e/o attualità dei dati forniti da terzi provider.

7.4 In nessun caso il Consulente potrà essere ritenuto responsabile per:

- (i) eventuali interruzioni o ritardi nella diffusione delle Raccomandazioni, consigli e/o di qualsiasi altra informazione, causate dal mancato o difettoso funzionamento dei mezzi tecnici di trasmissione (ritardi o cadute di linea del sistema o della connessione Internet e/o causate da interruzione, sospensione o cattivo funzionamento del sistema telefonico, sistema short message (sms), elettronico, postale o dell'erogazione dell'energia elettrica; difformità dei dati trasmessi con quelli effettivamente ricevuti dal Cliente, ritardi dovuti al malfunzionamento dei mercati);
- (ii) qualsiasi altro evento non dipendente dal Consulente che non consenta al Cliente di usufruire del servizio (tra questi, a mero titolo esemplificativo, serrate o scioperi anche del personale del Consulente stesso, etc.);
- (iii) impedimenti od ostacoli nella prestazione del Servizio di Consulenza determinati da disposizioni di legge o da atti di autorità nazionali o estere, provvedimenti o atti di natura giudiziaria o fatti di terzi, interruzione di servizi pubblici o privati, malfunzionamenti dei sistemi telematici, ricezione di dati sbagliati o parzialmente inesatti dalla Borsa e collegate agenzie informative);
- (iv) disservizi e/o pregiudizi dovuti all'hardware e al software utilizzati dal Cliente o relativi al programma di navigazione (browser, problemi di ricezione di posta elettronica) o da qualsiasi ritardo, imprecisione, errore, interruzione o omissione nella fornitura del servizio sulla Rete o per Sms;
- (v) aver fatto senza colpa affidamento su informazioni false, incomplete o non aggiornate che siano state fornite o omesse dal Cliente, incluse, ma non solo, le informazioni sul profilo e le caratteristiche del cliente (conoscenza ed esperienza, capacità finanziaria e obiettivi di investimento), le informazioni sulla composizione del Portafoglio iniziale e sulle Raccomandazioni non eseguite dal Cliente etc.;
- (vi) qualsiasi mancata, tardiva e/o incompleta esecuzione da parte del Cliente di qualunque obbligazione assunta con il presente Contratto.

7.5 La decisione di eseguire o meno gli investimenti/disinvestimenti raccomandati/consigliati dal Consulente è di esclusiva responsabilità del Cliente, così come la scelta dell'intermediario abilitato a cui trasmettere i relativi ordini di negoziazione, nonché le caratteristiche, le condizioni, i termini e le caratteristiche degli ordini stessi.

7.6 Fatto salvo quanto previsto dall'art. 1229 del Codice Civile, la responsabilità del Consulente derivante dal presente Contratto è limitata ad un importo non superiore al Corrispettivo Annuale percepito nell'anno in cui si è verificato il fatto o l'omissione fonte della responsabilità del Consulente.

8. Conflitti di Interesse

8.1 Il Consulente adotta ogni misura necessaria e ragionevole in base alla normativa di settore applicabile per identificare ed evitare eventuali conflitti di interesse, anche in relazione alla posizione dei propri dirigenti, dipendenti, collaboratori e altre persone direttamente o indirettamente connesse, che potrebbero insorgere con il Cliente o tra il Cliente e altri clienti del Consulente nella prestazione del Servizio di Consulenza.



8.2 Il Consulente, ove le misure di gestione dei conflitti implementate non siano sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, informano chiaramente della natura e/o delle fonti dei conflitti e delle misure adottate per mitigarli. Tali informazioni sono fornite su un supporto durevole e sono sufficientemente dettagliate, considerate le caratteristiche del cliente, affinché quest'ultimo possa assumere una decisione informata sul servizio prestato, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

9. Corrispettivo

1.6 Nel caso della Consulenza Periodica, il Consulente verrà remunerato in percentuale sull'importo del patrimonio oggetto della consulenza rivalutato di anno in anno in base ai guadagni o alle perdite maturate a 30 giorni circa dalla scadenza del contratto e in base all'asset allocation individuata come adeguata al profilo del cliente, secondo i seguenti scaglioni tariffari, sempre disponibili e aggiornati sul sito SoldiExpert.com nella pagina riservata ai costi dei nostri servizi.

CANONI CONSULENZA PERSONALIZZATA		Profilo di rischio				
		CAUTELATIVO	PRUDENTE	BILANCIATO	DINAMICO	SPECULATIVO
		Azionario massimo 10%	Azionario massimo 25%	Azionario massimo 50%	Azionario massimo 75%	Azionario massimo 100%
Patrimonio sotto consulenza	Fino a 299.000 €	0,45%	0,54%	0,69%	0,75%	0,80%
	Da 300.000 € a 499.000 €	0,42%	0,51%	0,60%	0,69%	0,73%
	Da 500.000 € a 999.000 €	0,37%	0,45%	0,55%	0,59%	0,61%
	Da 1.000.000 € a 1.999.000 €	0,32%	0,39%	0,47%	0,50%	0,55%
	Da 2.000.000 € a 2.999.000 €	0,28%	0,34%	0,40%	0,42%	0,43%
	Da 3.000.000 € a 3.999.000 €	0,26%	0,31%	0,35%	0,39%	0,40%
	Da 4.000.000 € a 5.999.000 €	0,24%	0,28%	0,33%	0,36%	0,37%
	Da 6.000.000 € a 7.999.000 €	0,18%	0,225%	0,27%	0,295%	0,30%
	Da 8.000.000 € a 9.999.000 €	0,15%	0,195%	0,24%	0,26%	0,27%
	Da 10.000.000 € e oltre	Su richiesta				

Le tariffe del servizio di consulenza sono comprensive dell'Iva in base alla legislazione fiscale in vigore.

9.1 Il pagamento del Corrispettivo Annuale è rateizzato su base trimestrale o semestrale in base a quanto indicato alla



chiusura dell'ordine. La prima rata anticipata dovrà essere corrisposta dal Cliente entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto. Il pagamento delle rate successive dovrà essere effettuato entro e non oltre 30 giorni dalla scadenza.

- 9.2 I pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario o tramite carta di credito (anche tramite Paypal o altra forma di pagamento elettronico eventualmente disponibile) alle coordinate bancarie indicate durante la procedura di acquisto del servizio svolta sul sito web soldiexpert.com o indicate dal Consulente con comunicazione separata.
- 9.3 Il pagamento del corrispettivo contrattuale non potrà essere ritardato o sospeso per nessuna ragione, con espressa rinuncia a qualsiasi eccezione da parte del Cliente.
- 9.4 In caso di cessazione anticipata del presente Contratto per una qualsiasi ragione non dipendente dalla volontà del Consulente, il Cliente non avrà diritto ad ottenere il rimborso totale o parziale di quanto già pagato ai sensi del presente art. 9. In caso di cessazione anticipata del presente Contratto per qualsiasi ragione dipendente dalla volontà del Consulente, quest'ultimo restituirà al Cliente la quota-parte del Corrispettivo Annuale già pagato relativo al periodo di tempo successivo alla cessazione del rapporto.
- 9.5 In caso di mancato pagamento di una qualsiasi delle rate successive alla prima, il Consulente può sospendere in via automatica e a tempo indeterminato la prestazione del Servizio di Consulenza disabilitando l'accesso alla rendicontazione delle posizioni di consulenza personalizzata e interrompendo l'invio delle Raccomandazioni.
- 9.6 I Servizi Editoriali sono gratuiti.
- 9.7 Le tariffe del servizio di Consulenza Periodica sono assoggettabili a Iva in base alla legislazione fiscale in vigore e al soggetto fiscale che usufruisce della prestazione.
- 9.8 Il Consulente si riserva la facoltà di adeguare annualmente il corrispettivo inizialmente pattuito dall'inizio del secondo anno del rapporto nella misura del 75% della variazione, accertata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi nell'anno precedente.

10. Indennizzi

- 10.1 Il Cliente deve ritenere indenne il Consulente da qualsiasi danno, costo od altro onere in cui il Consulente incorra nell'esecuzione del presente Contratto a causa del comportamento del Cliente non conforme alle regole dettate dal Contratto in relazione alla conclusione e/o esecuzione del medesimo.

11. Conclusione, avvio del servizio e durata

- 11.1 L'efficacia del Contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del ricevimento da parte del Consulente del pagamento della prima rata del Corrispettivo Annuale. Il Cliente, una volta accettato integralmente e senza riserve il Contratto, lo trasmette firmato al Consulente (di seguito la "**Proposta Contrattuale**"). Il Contratto si intende concluso una volta che il Cliente abbia ricevuto formale e completa accettazione della Proposta Contrattuale da parte del Consulente. L'efficacia del Contratto è sottoposta alla condizione sospensiva del ricevimento da parte del Consulente del pagamento della prima rata del Corrispettivo Annuale.
- 11.2 Il presente Contratto ha durata annuale e si intenderà tacitamente rinnovato di anno in anno, per un uguale

periodo, salvo disdetta di una delle Parti da inviarsi mediante lettera raccomandata A/R almeno 60 giorni prima della data di scadenza del Contratto agli indirizzi indicati al successivo art. 18.

- 11.3 Nel caso di recesso del Consulente per giustificato motivo questo è efficace decorsi 10 giorni dal momento in cui il Cliente riceve la relativa comunicazione.

12. Clausola risolutiva espressa

12.1 Il presente Contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile in caso mancato pagamento anche di una sola rata del Corrispettivo Annuale di cui all'art. 9. Al verificarsi di una qualsiasi violazione da parte del Cliente degli art. 5.1, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.6, 5.7 e 5.8 del presente Contratto si applica l'art. 1453 del Codice Civile.

12.2 Nel caso di violazione degli obblighi di cui all'art. 5.2 del Contratto, il Cliente sarà tenuto a versare al Consulente, a titolo di penale, la somma di euro 10.000,00 (diecimila/00), fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni.

12.3 Le Parti concordano che, nel caso in cui il Cliente dovesse essere assoggettato a procedure concorsuali o esecutive di qualsiasi natura, il presente contratto si risolverà in via automatica e anticipata dal momento in cui dovesse essere presentata la relativa istanza di fallimento o di apertura di qualsiasi altro procedimento concorsuale.

13. Diritti Riservati

13.1 Sono riservati tutti i diritti di riproduzione, adattamento e traduzione ed è proibita ogni utilizzazione a fini commerciali di qualsiasi contenuto del sito www.soldiexpert.com o dei siti a queste società riconducibili, collegati o con i quali sono in essere rapporti commerciali e/o di fornitura.

13.2 È vietata la riproduzione e l'uso dei marchi, dei disegni e di ogni altro segno distintivo di cui è titolare il Consulente o gli altri soggetti che con essa collaborano all'erogazione del servizio, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente in materia di marchi e segni distintivi.

14. Diritto di Ripensamento

14.1 Ove il presente Contratto sia concluso mediante l'utilizzo di strumenti di comunicazione a distanza ed il Cliente si qualifichi come "consumatore" ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a), del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 e seguenti (il "Codice del Consumo"), il Cliente ha la facoltà di recedere nel termine di quattordici giorni lavorativi e ricevere il rimborso del corrispettivo pagato e non goduto.

14.2 Per far valere la clausola di ripensamento sarà sufficiente inviare entro 14 giorni dalla data di decorrenza del contratto, una raccomandata con ricevuta di ritorno a SoldiExpert SCF, Via Roma, 47 19032 Lerici (Sp) indicando la richiesta scritta di annullamento del contratto per applicazione della clausola di ripensamento.

15. Modifiche del Contratto

15.1 Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 15.2, qualsiasi modifica alle condizioni del presente Contratto dovrà risultare, a pena di nullità, da atto scritto e firmato da entrambe le parti. Per quanto non previsto dal presente accordo

saranno applicabili le norme di legge vigenti.

- 15.2 Il Consulente ha la facoltà di modificare, qualora sussista un giustificato motivo, le norme che regolano il presente Contratto, ivi inclusi gli Allegati, previa comunicazione scritta al Cliente, effettuata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o per fax o per email, con preavviso non inferiore a 10 giorni lavorativi. Trascorso il periodo di preavviso senza comunicazioni scritte (con i mezzi indicati sopra) da parte del Cliente, le modifiche si intenderanno da questi accettate. Il rifiuto da parte del Cliente alle modifiche apportate dal Consulente equivarrà all'esercizio del diritto di recesso con effetto dal ricevimento della comunicazione del Cliente.
- 15.3 Le modifiche al presente Contratto derivanti da variazione di norme di legge o regolamentari si intenderanno automaticamente recepite. Il Consulente provvederà ad informare tempestivamente il Cliente. Resta salvo il diritto di recesso in capo al Cliente.
- 15.4 Ove consentito dalla legge, gli allegati che contengono informazioni inerenti la prestazione del servizio e che non contengano termini condizioni contrattuali possono essere modificati senza preavviso e senza giustificato motivo da parte del Consulente e senza che il Cliente abbia diritto di recedere dal presente Contratto ai sensi dell'art. 15.2.

16. Miscellanea

- 16.1 Il presente Contratto costituisce una manifestazione univoca e definitiva della volontà delle Parti e supera ed annulla qualsiasi altro precedente accordo tra le stesse in materia di prestazione del servizio di consulenza personalizzata in materia di investimenti. La tolleranza di una delle parti all'inadempimento dell'altra non costituisce in nessun caso rinuncia o modifica ai corrispondenti diritti.
- 16.2 Il Cliente accetta fin da ora che il Consulente potrà cedere il presente contratto a terzi di proprio esclusivo gradimento. La cessione del contratto avrà efficacia a decorrere dal momento in cui ne riceva comunicazione a mezzo raccomandata A.R. o Pec o comunque dalla sua accettazione.
- 16.3 Il Cliente è tenuto a trasmettere a SoldiExpert i dati identificativi e le informazioni richieste in conformità alla normativa in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche), secondo le procedure operative adottate da SoldiExpert in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

17. Rendicontazione

- 17.1 Il Consulente fornisce su supporto duraturo al Cliente (via email e/o nell'area riservata a lui assegnata) almeno una volta all'anno un rendiconto riepilogativo di tutte le raccomandazioni fornite. I Clienti che usufruiscono del servizio di consulenza Periodica ricevono una dichiarazione aggiornata dei motivi secondo cui l'investimento raccomandato risponde alle preferenze, obiettivi e caratteristiche del Cliente (verifica di Adeguatezza), in concomitanza del rendiconto annuale e in occasione di ogni aggiornamento del Portafoglio.
- 17.2 Il Consulente mette a disposizione del Cliente la rendicontazione e la dichiarazione di cui al precedente art. 17.1 alla pagina allo stesso riservata del sito www.soldiexpert.com.

18. Comunicazioni

- 18.1 Tutte le comunicazioni scritte tra le parti riguardo il Contratto (comprese le modifiche alle informazioni contenute



nel documento informativo, ove non diversamente previsto dalla legge o dal Contratto) saranno effettuate via raccomandata, o via email al seguente indirizzo:

- (i) Da inviarsi al Consulente da parte del Cliente: via Roma 47, 19032 Lerici (Sp) oppure tramite posta elettronica certificata all'indirizzo soldiexpert@pec.it;
- (ii) Da inviarsi al Cliente dal Consulente: verrà utilizzato con piena validità l'indirizzo email comunicato dal Cliente nella procedura di registrazione sul sito SoldiExpert.com e presente nella sezione riservata dello stesso.

18.2 Sarà cura del Cliente comunicare tempestivamente a SoldiExpert eventuali modifiche dei propri indirizzi postale ed email, fermo restando che, in caso contrario, saranno considerate valide le comunicazioni inviate agli indirizzi precedentemente indicati.

18.3 Le Raccomandazioni del Consulente saranno comunicate al Cliente, (in lingua italiana) attraverso l'Area Riservata del sito, all'email indicata nella prima pagina.

18.4 Il Cliente accetta che tutte le comunicazioni al Cliente che non debbano, per legge o in base al presente Contratto, essere effettuate con un mezzo diverso, possono essere effettuate tramite e-mail all'indirizzo di posta elettronica fornito dal Cliente ovvero, laddove consentito per legge, tramite il sito web del Consulente avvisando il Cliente via mail o sms della disponibilità sul sito delle Informazioni/avvisi/comunicazioni.

19. Legge applicabile e controversie

19.1 I Clienti possono inviare eventuali reclami in merito ai servizi forniti dal Consulente, tramite posta elettronica certificata a soldiexpert@pec.it e al seguente indirizzo: SoldiExpert SCF Via Roma, 47 19032 Lerici (Sp)

19.2 SoldiExpert SCF ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami presentati dai Clienti o potenziali Clienti. Ricevuto il reclamo provvederà ad annotarlo nell'apposito Registro e prenderà in carico la gestione del reclamo e si attiverà con le strutture interne per la sua risoluzione entro massimo 30 giorni dalla ricezione del reclamo. SoldiExpert SCF contatterà successivamente il Cliente e si adopererà per una composizione condivisa del reclamo e si impegna a rendere note le proprie determinazioni in merito al reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo.

19.3 Il Cliente insoddisfatto dell'esito del reclamo, ovvero quando siano decorsi 60 giorni dalla presentazione del medesimo e il Cliente non abbia ricevuto risposta dal Consulente, potrà rivolgersi, ove sia un Cliente al dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie (ACF) di cui all'art. 32-ter del TUF, secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente a SoldiExpert SCF. Inoltre, i clienti possono presentare segnalazioni o esposti all'Organismo di Vigilanza e tenuta dell'Albo Unico dei Consulenti Finanziari (OCF) all'indirizzo:

OCF Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari

Via Tomacelli, 146,

00186 Roma RM

19.4 Il diritto del Cliente di rivolgersi all'Arbitro per le Controversie Finanziarie non è rinunciabile da parte del Cliente ed è sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nei contratti.



- 19.5 Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con SoldiExpert SCF, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa all'ipotesi o per le questioni che esulano dalla competenza dell'ACF, il Cliente può attivare, singolarmente o congiuntamente con SoldiExpert SCF, una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del D.Lgs. 28/2010 e successive modifiche. L'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure sopra descritte costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
- 19.6 Il presente Contratto è regolato dalla legge italiana e, per ogni e qualsiasi controversia da esso derivante o ad esso connessa, si applica la giurisdizione italiana. Fatto salvo quanto sopra e ferme restando le previsioni della vigente normativa per il caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti dell'art. 33 del D. Lgs. n. 206 del 6 settembre 2005, il foro competente per qualunque controversia che dovesse sorgere in relazione all'interpretazione e/o all'esecuzione del presente contratto è esclusivamente il Foro di Milano.

Il Cliente dichiara di aver riesaminato il testo della presente proposta e degli allegati e di confermare il proprio pieno consenso alla formulazione della presente proposta contrattuale e di accettare integralmente tramite firma elettronica con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore e la data di sottoscrizione.

Ai sensi degli articoli 1341 e 1342 cod. civ., il Cliente dichiara di accettare, dopo attenta visione, espressamente le seguenti previsioni contenute nel presente Contratto ai seguenti articoli:

- 2.8 (Non obbligo di Risultato);
- 3.5 e 3.6 (comunicazione riguardo prezzi e quantità di esecuzione raccomandazioni) 3.9, 3.10; (pagamento e servizi editoriali)
- 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, e 7.6 (Limitazione Responsabilità);
- 9.5 (Rimborsi); 9.9 (adeguamento canone);
- 10.1 (indennizzi);
- 11.1 (Pagamento anticipato e sospensione), 11.2 (Conclusione, avvio del servizio, rinnovo e durata); 11.3 (Recesso);
- 12.1, 12.2 e 12.3 (Clausola Risolutiva e penale);
- 15.1, 15.2 e 15.4 (Modifiche contratto);
- 16.2 (Cessione del Contratto);
- 19.6 (Foro Competente).

Il Cliente Dichiara che, preliminarmente alla sottoscrizione del presente contratto gli sono stati consegnati, su supporto duraturo, copia dei seguenti Allegati, dei quali dichiara di avere compreso il significato ed il cui contenuto accetta integralmente

Allegati:

- I il Documento Informativo sulla SCF e sul servizio di consulenza prestato che contiene tra le altre le informazioni circa la natura e le caratteristiche del servizio prestato, sulla natura e sui rischi degli investimenti in strumenti e prodotti finanziari, sulla classificazione della Clientela e sulle segnalazioni all'OCF;
- II Il documento sulla Classificazione del Cliente;
- III il Questionario di profilazione ai fini della valutazione di adeguatezza disponibile nell'apposita pagina della personale Area Riservata;
- IV L'informativa sugli strumenti finanziari che possono essere utilizzati nel rapporto di consulenza;
- V L'informativa sui costi e sugli oneri relativi al costo della consulenza e degli strumenti finanziari;
- VI Il documento sintetico relativo alla procedura di gestione dei conflitti d'interesse adottata da SoldiExpert SCF;
- VII il documento informativo - Servizi Editoriali e Promozionali;
- VIII l'informativa sulla privacy, disponibile sul sito Soldiexpert.com;
- IX la documentazione per l'adeguata verifica del cliente in materia di antiriciclaggio (D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modifiche) disponibile nell'apposita pagina della personale area riservata.